

TRIBUNALE DI ROMA
VIII SEZIONE PENALE

La giudice
PAOLA DI NICOLA

Letti gli atti del processo penale RG Trib. 20433/2011 nei confronti di B.M., nato ... *omissis* ..., imputato dei seguenti reati:

"articoli 582 e 585, primo e secondo comma numero 2, 585 in relazione agli articoli 577, primo comma numero 4 e 61 numero 1 codice penale, per avere cagionato a D.E., colpendolo con un punteruolo, lesioni personali consistite in *ferita lacero contusa padiglione auricolare regione parietale sinistra* e giudicate guaribili in giorni due.

In Roma il giorno 21 agosto 2009;

del reato previsto e punito dall'articolo 674 codice penale per avere gettato dal balcone del sesto piano dello stabile sito in Roma, via ... *omissis*..., creando una situazione di concreto pericolo, oggetti atti a recare offesa o molestie alle persone, quali scatola di pasta, barattoli di pelati, bottiglie di passata di pomodoro, scatole di biscotti e confezioni di formaggio.

In Roma il giorno 19 20 agosto 2009";

- premesso che il presente fascicolo processuale risulta inviato alla Corte costituzionale avendo questa giudice sollevato questione di costituzionalità con ordinanza del 29-11-2013;
- dato atto che B.M., **persona attualmente ad alta pericolosità sociale**, si trova sottoposto, per questo processo, in misura di sicurezza provvisoria del ricovero presso l'ospedale psichiatrico giudiziario a decorrere dal 3 ottobre 2009 (con alcuni intervalli di tempo di libertà vigilata dal 20-5-2011 al 10-10-2011 e dal 19-4-2012 al 17-8-2012);
- dato atto che B. dal 15 ottobre 2012 è stato trasferito, su espressa istanza di questa giudice, presso l'OPG di Castiglione delle Stiviere;
- dato atto di avere acquisito in data odierna lo stato di esecuzione relativo al B. presso l'Ufficio del Pm di Roma nonché la sua posizione giuridica come risultante al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
- rilevato che dallo stato di esecuzione risulta che B.M. è sottoposto **anche** ad altra misura di sicurezza provvisoria, emessa il 14 maggio 2014 dal Gip di Roma nel procedimento n. RG GIP 14340/2009;
- dato atto dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (approvata definitivamente il 28 maggio 2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 125 del 31/5/2014) recante disposizioni urgenti in mate-

ria di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari il cui articolo 1 comma 1 *quater* prevede:

“Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l’articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo”;

- rilevato che la norma richiamata non prevede disposizioni diverse o transitorie nel caso in cui l’internato risulti ancora SOCIALMENTE PERICOLOSO, come nel caso di specie, cosicché, in forza dell’art. 200 comma 2 cp e del principio *tempus regit actum* in essa contenuto, oltre che del principio del *favor rei*, essa trova immediata applicazione, tanto da determinare **la declaratoria di cessazione di efficacia della misura di sicurezza provvisoria** emessa nel presente procedimento nei confronti di B., avuto riguardo ai titoli di reato contestati (vedi *supra*), la cui pena edittale massima è quella di tre anni di reclusione, calcolata ai sensi dell’art. 278 cpp sul capo a) ritenuto più grave, che esclude le aggravanti ordinarie e la continuazione, in quanto detti termini sono ampiamente decorsi;
- ritenuto che se da un lato si impone al giudice l’immediata applicazione della citata disposizione, dall’altra vi sono univoci elementi per ritenere che nel caso B. esca dall’OPG di Castiglione delle Stiviere possa essere messa a repentaglio sia la tutela del suo diritto alla salute, sia la sicurezza della collettività rispetto alla sua attuale accertata ALTISSIMA PERICOLOSITÀ SOCIALE (si veda pag. 32 dell’elaborato peritale del Dottor Rocchini), in quanto il perito ha espressamente rappresentato che **non esistono nel Lazio Comunità terapeutiche ad alta protezione con le caratteristiche necessarie per contenere o curare un soggetto come il B., all’eventuale fine di applicare la misura non detentiva della libertà vigilata**

P Q M

Visti gli artt. 200 comma 2 cp e la legge n. 125 del 31-5-2014 di conversione del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

DICHIARA

La cessazione di efficacia della misura di sicurezza provvisoria del ricovero presso l’ospedale psichiatrico giudiziario emessa nel processo penale RG Trib. 20433/2011 nei confronti di B.M., nato ... *omissis* ... e ne dispone la liberazione se non detenuto per altro.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Roma, 3 giugno 2014

La giudice
PAOLA DI NICOLA

TRIBUNALE DI ROMA
VIII SEZIONE PENALE

La giudice
PAOLA DI NICOLA

Letti gli atti del processo penale RG Trib. 20433/2011 nei confronti di B.M., nato ... *omissis* ..., imputato dei seguenti reati:

"articoli 582 e 585, primo e secondo comma numero 2, 585 in relazione agli articoli 577, primo comma numero 4 e 61 numero 1 codice penale, per avere cagionato a D.E., colpendolo con un punteruolo, lesioni personali consistite in *ferita lacero contusa padiglione auricolare regione parietale sinistra* e giudicate guaribili in giorni due.

In Roma il giorno 21 agosto 2009;

del reato previsto e punito dall'articolo 674 codice penale per avere gettato dal balcone del sesto piano dello stabile sito in Roma, via ... *omissis*..., creando una situazione di concreto pericolo, oggetti atti a recare offesa o molestie alle persone, quali scatola di pasta, barattoli di pelati, bottiglie di passata di pomodoro, scatole di biscotti e confezioni di formaggio.

In Roma il giorno 19 20 agosto 2009";

- premesso che il presente fascicolo processuale risulta inviato alla Corte costituzionale avendo questa giudice sollevato questione di costituzionalità con ordinanza del 29/11/2013;
- dato atto che B.M., **persona attualmente ad alta pericolosità sociale**, si trova sottoposto, per questo processo, in misura di sicurezza provvisoria del ricovero presso l'ospedale psichiatrico giudiziario a decorrere dal 3 ottobre 2009 (con alcuni intervalli di tempo di libertà vigilata dal 20-5-2011 al 10-10-2011 e dal 19-4-2012 al 17-8-2012);
- dato atto che B. dal 15 ottobre 2012 è stato trasferito, su espressa istanza di questa giudice, presso l'OPG di Castiglione delle Stiviere;
- dato atto di avere acquisito in data odierna lo stato di esecuzione relativo al B. presso l'Ufficio del Pm di Roma nonché la sua posizione giuridica come risultante al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
- rilevato che dallo stato di esecuzione risulta che B.M. è sottoposto **anche** ad altra misura di sicurezza provvisoria, emessa il 14 maggio 2014 dal Gip di Roma nel procedimento n. RG GIP 14340/2009;
- considerato che le recentissime conclusioni peritali del Dottor Rocchini ribadite all'udienza del 14 maggio 2014, precedute da una recente visita di B. presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, sono state univoche nel senso di ritenere, anche richiamando altri accertamenti, che il B.:

"è affetto da schizofrenia paranoide cronica con notevole delirio persecutorio e megalomane, nonché dispercezioni (soprattutto uditive). Nonostante l'inserimento nell'OPG di Castiglione delle Stiviere, che può essere considerato il meglio dell'assistenza psichiatrica per patologie con queste caratteristiche in Italia, e l'utilizzo dei farmaci al momento di maggior efficacia, nulla si è ottenuto sul piano di un seppur minimo contenimento della componente delirante e allucinatoria del periziando; anzi, purtroppo, si è addirittura osservato un ulteriore disgregazione del pensiero e dell'e-

loquio.... Soltanto sul piano comportamentale si è notato un modestissimo miglioramento, anche se sono stati numerosissimi i passaggi all'atto violenti nei vari OPG (...tra i 30 e i 40). In tali gravi scompensi aggressivi, molto frequente è stata la necessità di ricorso alla contenzione fisica, dopo essere risultato inutile l'intervento psicofarmacologico (8 volte presso l'OPG di Castiglion delle Stiviere)";

- dato atto dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (approvata definitivamente il 28 maggio 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 125 del 31-5-2014) recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari il cui articolo 1 comma 1 *quater* prevede:

"Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l'articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo";

- ritenuto che **nel presente procedimento, con separato provvedimento, è stata dichiarata la cessazione di efficacia della misura di sicurezza provvisoria** emessa nei confronti di B., avuto riguardo ai titoli di reato contestati (vedi *supra*), la cui pena edittale massima è quella di tre anni di reclusione, calcolata ai sensi dell'art. 278 cpp sul capo a) ritenuto più grave, che esclude le aggravanti ordinarie e la continuazione, termini ampiamente decorsi;
- ritenuto che l'imputato, per come rappresentato dal perito ("*con notevole delirio persecutorio con tematiche miste di tipo megalomane, sessuale, di possessione e di veneficio*"), risulta tuttora fortemente pericoloso in particolare con riguardo alla persona offesa del reato (D.E.), suo vicino di casa, in relazione al quale permangono deliri persecutori che rendono doverosa un'attenzione preventiva da parte di tutte le autorità preposte al fine di evitare probabili azioni delittuose;
- dato atto che condotte violente sono state perpetrate dal B. anche all'interno della struttura protetta e altamente specializzata dal punto di vista sanitario di Castiglion delle Stiviere (si veda al riguardo quanto rappresentato dal perito a pagg. 28-29) nonostante si trovasse in una condizione di assoluto controllo e cura, tanto che si può dire, con assoluta certezza, che il sistema penitenziario e le sue strutture psichiatriche interne sono state le uniche ad avere consentito, sino ad oggi, al B. l'efficacia delle cure di cui aveva bisogno **che non venivano invece offerte, in modo adeguato, dal sistema sanitario nazionale esterno, privo di strumenti per i casi gravi come quello in esame**. Nella specie, in sostanza, la struttura carceraria, pur costituendo, ancora per poco, l'ultima struttura chiusa per l'infermità di mente, ha paradossalmente svolto un vero e proprio ruolo di supplenza rispetto ai servizi territoriali esterni perché ha rappresentato l'unica reale risposta non solo contenitiva, ma anche di cura, dell'imputato nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione;
- rilevato che non risulta che, unitamente all'approvazione della citata norma, si sia accompagnata – quantomeno nel Lazio - la predisposizione di adeguate misure sanitarie, sociali e giudiziarie, capaci di contenere, senza conseguenze pregiudizievoli per gli interessati, per le loro famiglie e per la collettività, l'uscita di soggetti in condizioni di pericolosità sociale analoghe a quelle di B.;

- ritenuto che se da un lato si impone al giudice l'immediata applicazione della citata disposizione, dall'altra vi sono univoci elementi per ritenere che nel caso B. esca dall'OPG di Castiglione delle Stiviere possa essere messa a repentaglio sia la tutela del suo diritto alla salute, sia la sicurezza della collettività rispetto alla sua attuale accertata **ALTISSIMA PERICOLOSITÀ SOCIALE** (si veda pag. 32 dell'elaborato peritale), in quanto il perito ha espressamente rappresentato che **non esistono nel Lazio Comunità terapeutiche ad alta protezione con le caratteristiche necessarie per contenere o curare un soggetto come il B., all'eventuale fine di applicare la misura non detentiva della libertà vigilata;**
- ritenuto, in conclusione, che dal momento dell'uscita di B. dall'OPG di Castiglione delle Stiviere **vi sia un pericolo concreto per la vittima del reato di lesioni in questa sede contestate, oltre che per coloro che, a vario titolo, appartengono ai suoi deliri persecutori;**
- rilevato che a questa giudice non è attribuita alcuna competenza in ordine all'adozione di provvedimenti adeguati a tutelare la sicurezza dell'imputato e dei vari soggetti per i quali risultano notevoli rischi per la loro incolumità personale;
- ritenuto che è dovere di questa giudice informare tutte le autorità per le quali può essere individuata la competenza ad intervenire, al fine di predisporre tempestivamente strumenti adeguati di vigilanza e di prevenzione per evitare le conseguenze suindicate e ciò, ovviamente, anche a prescindere dall'esistenza di altri titoli detentivi che potrebbero procrastinare l'uscita di B. dall'OPG di Castiglione delle Stiviere, trattandosi di un problema (sanitario e di sicurezza) che va al di là del caso singolo sottoposto all'esame

P Q M

Dispone l'invio del presente provvedimento alle seguenti autorità:

- Direttore dell'ospedale psichiatrico di Castiglione delle Stiviere,
- Presidente della Regione Lazio,
- Assessore alla Sanità della Regione Lazio;
- Direttore sanitario della Asl di Roma competente per territorio,
- Capo Dipartimento del servizio di salute mentale della Asl di Roma competente per territorio,
- Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria,
- Procuratore della Repubblica di Roma,
- Sindaco di Roma,
- Questore di Roma,

E per conoscenza

- Al Ministro della Salute
- Al Ministro della Giustizia
- All'organismo di coordinamento per il superamento degli OPG.

Roma, 3 giugno 2014

La giudice
PAOLA DI NICOLA